

STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

CIRCOLARE N. 15/2011 DEL 30/06/2011

LO SPESOMETRO D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, Articolo 21

Come già anticipati nelle passate circolari, dal 01 Luglio 2011 entra in vigore lo “spesometro”, cioè l’obbligo di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle cessioni e prestazioni di servizi di importo superiore a 3.000 euro, al fine di permettere all’amministrazione Finanziaria di prevenire le forme di frode ed evasione di maggiore rilevanza.

Analizziamo i punti fondamentali da tener presenti per osservare correttamente questo nuovo adempimento.

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati a questo nuovo adempimento

- a) tutti i soggetti passivi Iva per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta Iva:
- Rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti);
 - Ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori);
 - Rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture (ad esempio consumatori finali, o anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi che non rientrano nell’attività di impresa o lavoro autonomo).

- b) sono tenuti anche i contribuenti in contabilità semplificata;
- c) sono tenuti anche gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio delle attività commerciali;
- d) i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, nonché quelli operanti con rappresentante fiscale o identificati direttamente;
- e) i curatori fallimentari e commissari liquidatori;
- f) i soggetti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (L. 23/12/2000 n. 388).

2. SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dall'obbligo della comunicazione i "contribuenti minimi", in quanto l'adesione a detto regime comporta, sotto il profilo delle semplificazioni degli adempimenti IVA, l'esonero da qualunque obbligo, salvo la certificazione dei corrispettivi.

Tale esclusione viene meno se in corso d'anno il regime in parola cessa di avere efficacia in seguito al mancato rispetto dei parametri previsti dalla Legge che ne regola l'operato.

3. OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

- Operazioni imponibili;
- Operazioni non imponibili, se si tratta di cessioni alle esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali;
- Operazioni esenti art. 10 DPR 633/72;
- Operazioni soggette al regime del margine;
- Operazioni soggette a reverse charge;

4. OPERAZIONI NON OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Non sono oggetto di comunicazione:

- le operazioni non rilevanti ai fini IVA, cioè quelle Fuori Campo Iva;
- le operazioni che, sotto il profilo territoriale non sono rilevanti in Italia (ad. Esempio un professionista italiano che effettua la propria prestazione in favore di un'impresa tedesca: tale operazione non essendo assoggettata ad imposta in Italia, non dovrà essere comunicata);
- le importazioni;
- le esportazioni già soggette all'obbligo di emissione di bolla doganale;

- operazioni con soggetti black list (che vengono già monitorate con altra comunicazione);
- operazioni in ambito comunitario, già monitorate attraverso i modelli Intra e il sistema Vies;
- passaggi interni di rami d'azienda documentati con fatture;
- operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (compravendita immobili...);
- operazioni con soggetti non passivi Iva se il pagamento è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate.

5. SOGLIE DI SPESA

- Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi Iva di importo pari o superiore a euro 3.000 al netto dell'Iva. Il limite è innalzato a euro 3.600 al lordo dell'Iva se le operazioni non necessitano di obbligo di fattura, ma vengono documentate con scontrino o ricevuta fiscale. Stesso limite vale anche per quei soggetti che non hanno l'obbligo di indicare separatamente in fattura l'importo dell'Iva (ad. Esempio le agenzie di viaggio).

Per la determinazione di dette soglie non vanno considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile Iva.

6. DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

- Partita Iva / Codice Fiscale del cedente / prestatore e del cessionario / committente;
- Importo operazioni effettuate, evidenziando l'imponibile e l'imposta, oppure evidenziando che si tratti di operazioni non imponibili o esenti. Le operazioni per cui non c'è obbligo di fattura, vanno riportati gli importi comprensivi dell'Iva.
- Per soggetti non residenti in Italia: Cognome e Nome, luogo e data di nascita e domicilio all'estero;
- Soggetti non Persone fisiche: denominazione, ragione sociale o ditta, e sede legale.

7. SCADENZE PER PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE

- **31/10/2011** operazioni di importo pari o superiori a euro 25.000 (al netto dell'iva) rese o ricevute nel 2010, e per le quali esiste obbligo di fattura. Tale termine e soglia valgono solo per il 2010.

- **30/04/2012** operazioni di importo pari o superiori a euro 3.000 (al netto dell'iva) rese o ricevute nel 2011, e per le quali esiste obbligo di fattura.
- **30/04/2012** operazioni di importo pari o superiori a euro 3.600 (al lordo dell'iva) rese o ricevute dal 01 luglio 2011, e per le quali non esiste obbligo di fattura.
- **30/04 di ciascun anno** per le operazioni relative all'anno precedente.